



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza  
e Coesione Sociale

Area Coordinamento Sistema Socio-Sanitario  
Regionale

Prot. AOOGR/ 121479/ Q.80.10  
da citare nella risposta

Data 26/04/2012

---

Oggetto: Rilevazione dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per reddito. DGRT n. 216/2012.

Alle OO.SS. Medicina generale  
Alle OO.SS. Pediatria di Famiglia

LORO SEDI

Con la Deliberazione GRT n.696/2011 sono state recepite le nuove procedure previste dal DM 11.12.2009 per la verifica e rilevazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito.

Il Decreto Ministeriale prevede che l'esenzione per reddito non possa più essere attestata dal cittadino all'atto della fruizione della prestazione ma che debba essere indicata dal medico prescrivente, sia esso convenzionato che dipendente, su richiesta del paziente.

Al fine di non penalizzare l'attività clinica con sovraccarichi amministrativi, la Regione si è attivata ad implementare il sistema informativo in modo che ogni medico possa consultare direttamente dalla cartella clinica la situazione del proprio paziente, apponendo quindi ove richiesto il codice di esenzione.

In questa fase di completo adeguamento del sistema informativo, ogni cittadino avente diritto dispone di un certificato nominativo di esenzione rilasciato dall'Azienda USL di competenza, riportante il relativo codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).

Si richiede, pertanto, la collaborazione dei medici affinché sia riportato il codice di esenzione nella prescrizione oppure sia annullato, in alternativa, se il cittadino non è in possesso di alcun titolo di esenzione, la casella contrassegnata dalla lettera "N" (non esente).

Questo atto è molto importante per il S.S.R., poiché le strutture di erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconoscono l'esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale.

Considerato che le procedure di rilascio dei primi attestati sono state avviate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2011 con conseguente scadenza dei relativi certificati al 31 marzo 2012, al fine di ridurre i disagi per i cittadini interessati e semplificare le procedure di rinnovo degli attestati di esenzione **E01, E03, E04 in scadenza il 31 marzo 2012**, la Deliberazione Giunta Regionale n. 216/2012, ha disposto, **fino al 31 marzo 2013, la proroga** degli attestati medesimi consentendo ai cittadini aventi diritto di continuare, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi del suddetto attestato salvo che non siano modificate le condizioni personali e di reddito previste dalla normativa vigente ai fini dell'esenzione.

In attuazione della suddetta disposizione, si invitano i medici prescrittori a rilevare l'esenzione in favore degli assistiti titolari dell'esenzione **E01, E03, E04**, specificando che la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato, ai fini dell'esenzione, è in capo esclusivamente

all'assistito che si avvalga del proprio attestato in regime di proroga secondo quanto disposto dalla Deliberazione sopra citata.

Cordiali saluti

Il Coordinatore  
Dr. Andrea Leto